



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto dell'Ateneo e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Informatica (DI) istituito con decreto rettorale 26 aprile 2012, registrato al n.0278457 in data 27/04/2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Informatica promuove e sviluppa la ricerca scientifica e l'attività didattica e formativa nell'area delle Scienze e Tecnologie dell'Informazione e in tutti gli ambiti nei quali l'informatica assume un ruolo di rilievo e d'innovazione.

Il Dipartimento sostiene e favorisce i rapporti di collaborazione scientifica e didattica con istituzioni accademiche e di ricerca dell'Ateneo, nazionali e internazionali.

Il Dipartimento, per garantire un'adeguata formazione informatica agli studenti dell'Ateneo, coopera attivamente con altri Dipartimenti e corsi di laurea, pianificando le collaborazioni necessarie.

Il Dipartimento diffonde e promuove le discipline informatiche nel contesto sociale e sviluppa collaborazioni scientifiche e interazioni con le realtà produttive, culturali e istituzionali del territorio in cui opera.

2. Il Dipartimento di Informatica ha sedi a Milano e Crema (CR). La sede amministrativa è quella di Milano.



Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Gli ambiti scientifici di interesse del Dipartimento di Informatica sono tutte le attività di ricerca di base e applicata nell'area delle Scienze e Tecnologie dell'Informazione, nonché quelle relative ad ambiti affini.
2. Il settore scientifico-disciplinare di riferimento è INF/01 (Informatica) nella sua ampia varietà di tematiche.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. All'atto della sua costituzione, Il Dipartimento di Informatica è coinvolto come referente principale o associato nei seguenti corsi di studio.
 - Corsi di laurea
 - Comunicazione digitale, sede di Milano (dipartimento referente principale)
 - Informatica, sede di Milano (dipartimento referente principale)
 - Informatica, sede di Crema (dipartimento referente principale)
 - Informatica musicale, sede di Milano (dipartimento referente principale)
 - Scienze e Tecnologie per lo Studio e la Conservazione dei Beni Culturali e dei Supporti della Informazione, sede di Milano (dipartimento associato responsabile)
 - Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, sede di Crema – edizioni frontale e *online* (dipartimento referente principale)
 - Corsi di laurea magistrale
 - Informatica, sede di Milano (dipartimento referente principale)
 - Informatica per la comunicazione, sede di Milano (dipartimento referente principale)
 - Sicurezza informatica, sede di Crema (dipartimento referente principale)



Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento di Informatica è coinvolto nella Scuola di Dottorato in Informatica, che ha sede presso il Dipartimento stesso, e nella Scuola di Dottorato in Scienze matematiche.

Art. 6

La formazione permanente e continua

1. Il Dipartimento di Informatica è coinvolto nella formazione post-laurea, permanente e continua (master, corsi di perfezionamento, ecc.) sulle tematiche relative agli ambiti scientifici di proprio interesse.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. La gestione delle attività del Dipartimento è regolata dalla vigente legislazione, dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal Regolamento didattico d'Ateneo, nonché da tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo e del Dipartimento stesso.

4. L'accesso alle strutture del Dipartimento, il loro uso, l'uso dei beni e dei servizi del Dipartimento sono definiti da apposite delibere approvate dal Consiglio di Dipartimento. A tutti i componenti del Dipartimento è comunque garantita la



disponibilità non esclusiva dei beni e dei servizi acquisiti sulle dotazioni erogate dall'Ateneo per il funzionamento del Dipartimento stesso, nonché l'uso non esclusivo degli spazi comuni.

5. L'ammontare dei contributi al funzionamento del Dipartimento da applicare ai contratti di ricerca, consulenza, didattica e alle prove conto terzi è definito da apposite delibere approvate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

1. All'atto della sua costituzione, il Dipartimento di Informatica non presenta articolazioni interne.



Art. 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole

1. In applicazione dell'art. 40 dello Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento di Informatica è riacordato alla Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il Consiglio di Dipartimento si esprime sul regolamento della Facoltà predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà tra i componenti della Giunta e tra i Presidenti dei Collegi didattici di propria pertinenza, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà stessa.
3. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento delibera compiti in delega alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell'ambito delle competenze definite dal regolamento della Facoltà stessa e di concerto con i Dipartimenti altri riacordati alla medesima Facoltà.

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività del Dipartimento, secondo quanto stabilito



dalla vigente legislazione, dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Regolamento didattico d'Ateneo, da tutti gli altri Regolamenti e delibere emanati dagli organi dell'Ateneo. Poteri, doveri e responsabilità del Consiglio di Dipartimento sono quelli ivi definiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento può istituire Commissioni a scopo istruttorio per lo studio di specifici temi.

Nella delibera di istituzione il Consiglio di Dipartimento deve specificare l'obiettivo, il risultato atteso, i componenti, il Presidente della Commissione, eventuali limiti del mandato conferito, nonché disposizioni, indicazioni e raccomandazioni.

Tra i componenti di una Commissione deve essere incluso almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie coinvolte direttamente nei temi trattati dalla Commissione stessa.

Le riunioni della Commissione vengono indette dal Presidente, mediante comunicazione inviata per iscritto, di norma con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di improrogabile urgenza, la Commissione può essere convocata d'urgenza riducendo il preavviso a 2 giorni.

Per la validità delle sedute delle Commissioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti, e in ogni caso di almeno due di loro. Nel computo della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza. È inoltre necessaria la presenza del Presidente o di un sostituto da lui designato.

In qualunque momento, un componente della Commissione può chiedere la verifica del numero legale. In caso di mancanza di tale numero, la seduta è terminata e riconvocata a data successiva.

Per specifiche ragioni di utilità ai fini di un migliore e più proficuo svolgimento delle attività della Commissione, è possibile invitare ospiti a parti delle sedute della Commissione stessa. Gli ospiti da invitare possono essere segnalati dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti della Commissione. L'invito è effettuato dal Presidente della Commissione.

Ciascun ospite può presenziare, con diritto di parola, solo alle fasi di presentazione e discussione dei punti all'ordine del giorno per cui è stato espressamente invitato.



La Commissione approva le proprie relazioni a maggioranza assoluta dei componenti presenti, salvo specifiche disposizioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di istituzione della Commissione stessa.

Al termine dei lavori della Commissione, il Presidente deve presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte.

È fatto salvo il diritto per tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Composizione del Consiglio.

La composizione del Consiglio di Dipartimento è stabilita in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento;
- b) il Responsabile amministrativo;
- c) le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento;
- d) una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o comunque responsabile della gestione;
- e) i rappresentanti del restante personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Dipartimento, in numero pari alla media, arrotondata all'intero superiore, tra il 20% del personale interessato e il 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;
- f) due rappresentanti dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati;



g) due rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa presso il Dipartimento e, se accettati dal Consiglio di Dipartimento, di quelli che sono iscritti ad altri Dottorati di Ricerca dell'Ateneo o con cui l'Ateneo è consorziato ma di cui professori o ricercatori afferenti al Dipartimento risultino formalmente supervisori.

La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

2. Rappresentanza elettiva del personale tecnico e amministrativo.

La rappresentanza elettiva del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Dipartimento è determinata dallo Statuto dell'Ateneo.

L'elettorato attivo e passivo è esteso a tutto il personale tecnico e amministrativo, incluso il personale a tempo parziale e quello a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a dodici mesi, in servizio presso il Dipartimento, ad eccezione delle figure di cui al precedente comma 1. punto c).

3. Elezioni e nomina delle rappresentanze.

Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento sono indette dal Direttore del Dipartimento con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza dei rispettivi mandati o entro 30 giorni dalla cessazione anticipata dal mandato per dimissioni, trasferimento, o perdita dei requisiti soggettivi di eleggibilità. La data delle elezioni è comunicata dal Direttore del Dipartimento a tutto l'elettorato attivo delle categorie per i cui rappresentanti è indetta l'elezione, con un preavviso di almeno 15 giorni. Tali comunicazioni avvengono per iscritto.

Il Direttore del Dipartimento nomina una Commissione elettorale, costituita da almeno 3 componenti, di cui almeno uno appartenente a ciascuna delle categorie per i cui rappresentanti è indetta l'elezione. È compito della Commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere allo svolgimento delle elezioni, eventualmente avvalendosi di strumenti informatici per il voto a distanza. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

È compito del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Commissione elettorale, vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibererà in via definitiva.



La nomina dei rappresentanti è effettuata dal Direttore del Dipartimento normalmente entro 5 giorni dalla chiusura del seggio elettorale, visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale.

Qualora un rappresentante dovesse cessare anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua sostituzione con il primo nell'ordine dei non eletti. In mancanza si procede entro 90 giorni ad una elezione suppletiva.

4. Partecipazione alle sedute.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento delle varie componenti è disciplinata secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, nonché dal presente Regolamento di Dipartimento.

5. Ospiti.

Per specifiche ragioni di utilità ai fini di un migliore e più proficuo svolgimento delle attività del Consiglio di Dipartimento, è possibile invitare ospiti alle sedute del Consiglio stesso. Gli ospiti da invitare possono essere segnalati dal Direttore del Dipartimento, dalla Giunta di Dipartimento o da un terzo dei membri del Consiglio di Dipartimento. L'invito è effettuato dal Direttore del Dipartimento. Ciascun ospite può presenziare, con diritto di parola, solo alle fasi di presentazione e discussione dei punti all'ordine del giorno per i quali è stato espressamente invitato.

Art. 14

Il Direttore

1. Poteri, doveri e responsabilità.

Il Direttore rappresenta il Dipartimento secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Regolamento didattico d'Ateneo, nonché da tutti gli altri Regolamenti e delibere emanati dagli organi dell'Ateneo o dal Consiglio di Dipartimento.

I poteri, i doveri e le responsabilità del Direttore sono quelli attribuitigli da tali Regolamenti e delibere.



2. Elezione, nomina e durata in carica.

Le modalità di elezione, di nomina e la durata in carica del Direttore sono stabilite dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Il Decano del Dipartimento, identificato secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, predispone, indice e gestisce le elezioni del Direttore del Dipartimento. Il Decano nomina una Commissione elettorale, costituita da 3 componenti, che ha il compito di organizzare il seggio e sovrintendere allo svolgimento delle elezioni. Il Decano convoca e presiede una seduta del Consiglio di Dipartimento da tenersi almeno 30 giorni prima della data prevista per la prima votazione, onde consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento.

È compito del Consiglio di Dipartimento vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera in via definitiva, sentito il parere della Commissione elettorale.

3. Sostituzione.

Il Direttore del Dipartimento propone al Consiglio la designazione di un Vicedirettore di Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia a tempo pieno.

Il Vicedirettore assume poteri, doveri e responsabilità del Direttore per le attività di ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o temporaneo impedimento e li esercita con le modalità definite dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. Provvedimenti d'urgenza.

In caso di necessità e urgenza, il Direttore può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Dipartimento mediante proprio decreto direttoriale, motivandone l'urgenza e sottoponendolo a ratifica dell'organo in nome del quale lo ha assunto nella prima seduta successiva.



Art. 15

La Giunta

1. Poteri, doveri e responsabilità.

La Giunta di Dipartimento è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle attività che sono attribuite al Direttore dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Composizione.

La Giunta di Dipartimento è composta dai seguenti componenti di diritto:

- a) il Direttore del Dipartimento, che la presiede;
- b) il Vicedirettore del Dipartimento;
- c) il Responsabile amministrativo del Dipartimento;
- d) i Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente principale o comunque responsabile, se afferenti al Dipartimento;
- e) i Direttori delle Scuole di Dottorato che hanno sede presso il Dipartimento stesso, se afferenti al Dipartimento;
- f) eventuali responsabili designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività.

Oltre ai componenti di cui sopra, fanno parte della giunta i seguenti componenti elettivi:

- g) un professore di prima fascia;
- h) un professore di seconda fascia;
- i) un ricercatore;
- j) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

La partecipazione alle sedute della Giunta di Dipartimento dei vari componenti è disciplinata con le stesse modalità previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.

Per specifiche ragioni di utilità ai fini di un migliore e più proficuo svolgimento delle attività della Giunta di Dipartimento, è possibile invitare ospiti a parte delle sedute della Giunta stessa. L'invito è effettuato dal Direttore del Dipartimento. Ciascun



ospite può presenziare solo alle fasi di presentazione e discussione dei punti all'ordine del giorno per cui è stato espressamente invitato.

3. Elezione, nomina e durata in carica.

Per l'elezione di un professore di prima fascia, l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento.

Per l'elezione di un professore di seconda fascia, l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i professori di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

Per l'elezione di un ricercatore, l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i ricercatori afferenti al Dipartimento.

Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo, l'elettorato attivo è attribuito a tutto il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento, mentre l'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo facente parte del Consiglio di Dipartimento.

L'elezione di ciascuno dei componenti elettivi della Giunta è indetta dal Direttore del Dipartimento normalmente non oltre trenta giorni dalle dimissioni o dalla decadenza del membro elettivo corrispondente. La data delle elezioni è comunicata dal Direttore del Dipartimento a tutti gli aventi l'elettorato attivo per il membro da eleggere con un preavviso di almeno quindici giorni. Tali comunicazioni avvengono per iscritto.

Il Direttore del Dipartimento nomina un'unica Commissione elettorale per tutti i componenti elettivi da eleggere; tale Commissione è costituita da almeno tre componenti, di cui almeno uno appartenente all'elettorato attivo di ciascuno dei componenti da eleggere. È compito della Commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere allo svolgimento delle elezioni. L'elezione si svolge a scrutinio segreto.

È compito del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere della Commissione elettorale, vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibererà in via definitiva.

La Giunta di Dipartimento è nominata e dura in carica secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo.

Qualora un membro eletto dovesse cessare anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla sua



sostituzione con il primo nell'ordine dei non eletti. In mancanza si procede entro 90 giorni ad una elezione suppletiva.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento almeno due volte all'anno con cadenza indicativamente semestrale, o quando se ne presenti la necessità, o quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne faccia motivata richiesta scritta, o quando la maggioranza della Giunta di Dipartimento ne faccia motivata richiesta scritta. In questi ultimi due casi la convocazione deve essere effettuata di norma entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte del Direttore del Dipartimento.

La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno 7 giorni per iscritto. In caso di improrogabile urgenza, il Consiglio di Dipartimento può essere convocato d'urgenza riducendo il preavviso a 2 giorni.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Esso deve essere integrato con gli eventuali ulteriori punti richiesti motivatamente, almeno 3 giorni prima della seduta per convocazioni normali o almeno 1 giorno prima per convocazioni d'urgenza, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento o dalla maggioranza della Giunta di Dipartimento. Di tale integrazione il Direttore deve dare immediata notizia a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, con gli stessi mezzi di comunicazione utilizzabili per la convocazione.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile per la consultazione da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento presso la Segreteria dipartimentale, di norma almeno 2 giorni prima della seduta per convocazioni normali o almeno 1 giorno prima per convocazioni d'urgenza.

2. Funzionamento e deliberazioni del Consiglio.

Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento, lo svolgimento delle sue attività e le modalità di deliberazione sono disciplinate dallo Statuto dell'Ateneo e dal



Regolamento generale d'Ateneo, nonché dal presente Regolamento di Dipartimento.

Il diritto di voto è attribuito ai componenti del Consiglio di Dipartimento. L'espressione del voto è di norma palese, ad eccezione dei casi previsti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento generale d'Ateneo, nonché dal presente Regolamento di Dipartimento e da tutti gli altri Regolamenti e delibere emanati dagli organi dell'Ateneo. L'espressione del voto deve essere effettuata mediante scrutinio segreto qualora un componente del Consiglio di Dipartimento presente alla seduta lo richieda motivatamente e almeno un terzo dei componenti del Consiglio presenti alla seduta esprima parere positivo mediante voto palese. Alle fasi di voto possono presenziare solo i componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Verbalizzazione delle sedute del Consiglio.

Il verbale delle sedute del Consiglio di Dipartimento è redatto dal Responsabile Amministrativo.

Le deliberazioni sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali approvati presso la Segreteria dipartimentale. I verbali sono inoltre accessibili ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza seduta stante o in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.

4. Convocazione della Giunta.

La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore, almeno tre volte all'anno, quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei componenti della Giunta ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni per iscritto. In caso di improrogabile urgenza, la Giunta di Dipartimento può essere convocata d'urgenza riducendo il preavviso a ventiquattro ore. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Esso deve essere integrato con gli eventuali ulteriori punti richiesti motivatamente da almeno un terzo dei componenti della Giunta di Dipartimento almeno 3 giorni prima della seduta per le convocazioni normali o almeno 1 giorno prima per le convocazioni d'urgenza. Di tale integrazione il Direttore deve dare immediata notizia a tutti i componenti della



Giunta, con gli stessi mezzi di comunicazione utilizzabili per la convocazione. Non appena disponibili, tutti gli atti relativi ai punti posti all'ordine del giorno devono essere a disposizione per la consultazione da parte dei componenti della Giunta di Dipartimento presso la Segreteria dipartimentale.

5. Funzionamento della Giunta.

Per la validità delle sedute della Giunta di Dipartimento è necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e in ogni caso di almeno due di loro. Nel computo della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza. È inoltre necessaria la presenza del Direttore o del suo sostituto. In qualunque momento, un membro della Giunta può chiedere la verifica del numero legale. In caso di mancanza di tale numero, la seduta è terminata e riconvocata a data successiva.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Verbalizzazione delle sedute della Giunta.

Il verbale delle sedute della Giunta di Dipartimento è redatto dal Responsabile Amministrativo. Il verbale deve contenere i termini essenziali delle discussioni e delle risoluzioni adottate. I verbali approvati sono redatti in un solo originale conservato nell'archivio del Dipartimento e a disposizione per la visione da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

Art. 17

Commissione paritetica docenti-studenti

1. In base a quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo, ogni Collegio didattico per il quale il Dipartimento di Informatica svolga il ruolo di dipartimento referente principale o comunque di dipartimento responsabile costituisce una Commissione paritetica docenti-studenti, della quale fanno parte:

- a) il Presidente del Collegio didattico;
- b) docenti del Collegio didattico, designati dal Consiglio di Dipartimento, in numero pari al numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Collegio stesso meno uno, e, comunque, non inferiore a tre;



c) rappresentanti degli studenti, designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento, in numero pari al numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Collegio stesso, e, comunque, non inferiore a quattro.

2. I compiti e le responsabilità della Commissione paritetica sono quelli attribuiti dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio. Tali studenti vengono individuati dalla Commissione scegliendoli tra coloro che avranno risposto a una richiesta di candidature, pubblicata sul sito web del Dipartimento per un tempo non inferiore a una settimana.

Art. 18

Collegi didattici

1. Per i corsi di studio per i quali svolge il ruolo di dipartimento referente principale o comunque di dipartimento responsabile, competono al Dipartimento di Informatica le attività di gestione previste dall'art.39 dello Statuto dell'Ateneo. A tal fine, in base a quanto previsto in particolare nelle Norme guida per la predisposizione dei regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di raccordo, il Dipartimento di Informatica, all'atto della sua istituzione, costituisce il Collegio Didattico di Informatica, che esercita i propri compiti con riferimento a tutti i corsi di studio per i quali il Dipartimento di Informatica è referente principale, e contribuisce alla costituzione del Collegio Didattico di Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali, del quale assume il ruolo di dipartimento responsabile.



2. Il Dipartimento di Informatica delega ai Collegi didattici di propria pertinenza la costituzione di ulteriori commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, come previsto dallo Statuto dell'Ateneo, fermo restando che l'assegnazione a tali commissioni di eventuali deleghe specifiche, proposte dai Collegi stessi, dovrà essere approvata dal Consiglio del Dipartimento di Informatica nella sua composizione completa.

3. Alle riunioni dei Collegi didattici di pertinenza del Dipartimento di Informatica possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea triennale e magistrale ai quali essi collaborano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Alle riunioni dei Collegi didattici di pertinenza del Dipartimento di Informatica possono partecipare le unità di personale tecnico-amministrativo che concorrono direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea triennale e magistrale ai quali essi collaborano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

4. Il Presidente di ciascun Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto dell'Ateneo. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

5. Il Presidente di ciascun Collegio didattico di cui il Dipartimento di Informatica è referente principale propone al Collegio la designazione di un Vicepresidente, tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia a tempo pieno, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.



Art. 19

Collegi didattici interdipartimentali

1. All'atto della sua costituzione, il Dipartimento di Informatica non è associato ad alcun collegio didattico interdipartimentale.

Art. 20

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

4. Il Dipartimento intende avvalersi di tutti gli opportuni strumenti telematici e informatici per garantire la massima efficienza, trasparenza e partecipazione nelle attività istituzionali.

5. Il nome e il logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto dell'Ateneo, nel Regolamento generale d'Ateneo, nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e nel Regolamento didattico d'Ateneo, nonché in tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

6. Per quanto non definito o previsto in questo Regolamento di Dipartimento, si applica la vigente legislazione per l'Università, lo Statuto dell'Ateneo, il Regolamento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

generale d'Ateneo, il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e il Regolamento didattico d'Ateneo, nonché tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli organi dell'Ateneo, e le norme generali e compatibili dello Stato.